

Codice A1816A

D.D. 1 dicembre 2017, n. 4013

L.r. n. 45/1989 e s.m.i. - Richiesta di autorizzazione per interventi di modificazione /trasformazione d'uso del suolo per impianto vigneto in loc. Pezzea in Comune di Bossolasco (CN) - Proponente: Azienda Agricola Ca' Viola di Caviola Giuseppe e C. s.s.

PREMESSO che con nota nostro prot. n. 24201 class. 13.160.70 ATZVI – 1632/2017C del 23/05/2017 veniva avviato il procedimento relativo alla proposta di “Recupero ad uso agricolo di terreno imboschito” in loc. Pezzea in comune di Bossolasco (CN), in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

CONSIDERATO che con nota prot. 31208 del 3/07/2017 veniva richiesta una revisione progettuale da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, in cui – tra l’altro – si richiedeva di rivedere i parametri dimensionali stessi dell’intervento;

CONSIDERATO che in data 04/09/2017 venne effettuato il sopralluogo alla presenza del tecnico progettista e dei funzionari regionali incaricati dell’istruttoria del Settore Tecnico di Cuneo;

PRESO ATTO che con nota nostro prot. n. 47259 del 10/10/2017 pervenivano documenti relativi alla “richiesta revisione progettuale” e con ulteriore nota perveniva la documentazione complessiva di revisione progettuale prot. 48073 del 12/10/2017;

CONSIDERATO che sulla base delle indagini condotte dal tecnico forestale la superficie oggetto dell’intervento risulta essere un impianto di robinia abbandonato;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1830 del 04/04/2017 l’Unione Montana Alta Langa Commissione Locale per il Paesaggio comunicava che in data 29/03/2017 la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole senza prescrizioni per l’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che sulla base di quanto concordato durante il sopralluogo con il Tecnico di parte si prescrive di non effettuare l’impianto su una parte di superficie del mappale n. 46 del foglio n. 1 di circa ha. 0,2500 e più precisamente nella porzione di valle. Sempre verso valle il vigneto potrà essere impiantato sull’area ora ex nocciolo;

CONSIDERATO che nella documentazione progettuale e come concordato nel sopralluogo citato non verranno effettuate modificazioni/trasformazioni del suolo sul mappale n. 39 del foglio n. 1 (dove è presente un vecchio fabbricato);

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori di estirpo di un ex impianto di robinia ora abbandonato, movimenti di terra, opere di regimazione delle acque ecc. al fine di effettuare un nuovo impianto viticolo su terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Bossolasco al foglio n. 1 mappali n. 38, n. 37, n. 33, n. 650 (42), n. 45, n. 46 (parte) e n. 48, come indicato nelle cartografie agli atti, in località Pezzea;

CONSIDERATA l’istruttoria che è stata effettuata in base agli approfondimenti progettuali presentati;

PRESO ATTO del verbale interno del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in data 21/11/2017 redatto dal Dott. Marco Rozio e dal Dott. Alessandro Turco;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4 art. 19 s.m.i.;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare le modificazioni/trasformazioni del suolo sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 45/1989, proposti dall'Azienda Agricola Cà Viola di Caviola Giuseppe e C. s.s., per i lavori di movimenti di terra, opere di regimazione delle acque, al fine di effettuare un nuovo impianto viticolo, in località **Pezzea** nel comune di **Bossolasco** per una superficie totale stimata in **18.700,00 mq.** e volumi di movimento terra stimati in 1.560,00 mc., come da indicazioni progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di Bossolasco (CN), Foglio n. 1 mappali n. **38, n. 37, n. 33, n. 650 (42), n. 45, n. 46 (parte) e n. 48** (come indicato nelle cartografie presenti agli atti), i lavori dovranno essere effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza ed alle integrazioni, che vengono conservati agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- 1- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto e nell'integrazione che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;**
- 2- eventuali varianti ai parametri progettuali ed alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;**
- 3- la fascia di cantiere dovrà essere contenuta nel minimo indispensabile, in modo tale da non arrecare potenziale instabilità del versante riducendo al minimo i movimenti terra;**
- 4- il taglio della vegetazione, lo scotico e la rimozione del materiale legnoso dovranno precedere gli interventi. Il taglio delle piante dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per l'intervento ed a quelli che vengano ritenuti instabili al fine di evitare possibili dissesti. Non si dovranno abbandonare anche temporaneamente materiali di risulta e residui legnosi, rami, cimali e qualsiasi volumetria in genere in canali, impluvi, opere idrauliche e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne a quelle d'intervento e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da settori potenzialmente instabili;**
- 5- l'impianto non dovrà essere realizzato su una parte di superficie del mappale n. 46 del foglio n. 1 di circa ha. 0,2500 e più precisamente nella porzione di valle. Nello specifico l'area che dovrà essere mantenuta boscata è quella compresa tra la "fascia arborata da conservare", come indicato in progetto (Ottobre 2017) ed il fosso esistente a valle della zona boscata, a monte del nocciolo ed indicato sulla stessa tavola, nonché nella cartografia "BDTRE-Regione Piemonte". Sempre verso valle il vigneto potrà essere impiantato sull'area ora ex nocciolo;**
- 6- il fosso esistente indicato nella prescrizione precedente dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed oggetto di periodica pulizia;**
- 7- le scarpate più ripide di valle della strada dovranno essere mantenute senza subire interventi (come indicato in progetto – Ottobre 2017 – "Carta di progetto: alberi da mantenere");**
- 8- in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;**
- 9- i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, impluvi,**

- ecc). Il terreno di scavo eventualmente in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
- 10-** in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
 - 11-** sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
 - 12-** anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
 - 13-** la superficie oggetto d'intervento dovrà essere inerbita e mantenuta tale per tutto il periodo di coltivazione;
 - 14-** nel caso in cui si intendesse cessare l'attività di coltivazione si dovrà procedere a mantenere efficiente il sistema di deflusso delle acque anche ripristinando la vegetazione preesistente;
 - 15-** il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;
 - 16-** sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e dell'integrazione presentati rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel provvedimento autorizzativo e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - 17-** dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore Scrivente, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo e alla Stazione Carabinieri Forestale di Ceva;
 - 18-** al termine dei lavori dovrà essere prodotta un'apposita relazione di fine lavori, nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato con il progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate contenente il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

I lavori dovranno terminare entro 24 mesi a far data dal provvedimento autorizzativo conclusivo.

Ai sensi della L.r. 45/1989 s.m.i. dell'art. 8 comma 2 la cauzione non è dovuta perché trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere inviati al Settore "Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis – 12100 Cuneo tramite PEC tecnico.regionale@cert.regione.piemonte.it l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000" inerente la "Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso" così come indicato nella Determinazione n. 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a) della L.r. 45/89 s.m.i. il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento ed al versamento del corrispettivo, in quanto trattasi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od

Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al **D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata)**).

E' fatta salva la **possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità**.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nel presente provvedimento e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, lo stesso **potrà essere sospeso, revocato e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni**, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è reso ai sensi della L.r. 45/89 s.m.i. ed è relativo unicamente alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti le modificazioni/trasformazioni del suolo conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del versante, che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per l'assetto idrogeologico interessato.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI